



Data di pubblicazione: 19/06/2020

Nome allegato: D20200224..pdf

CIG: 7917315705;

Nome procedura: *Gara per l'affidamento, in concessione, del servizio di gestione ed erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari, mediante l'installazione di distributori automatici, presso la Direzione regionale INPS della Toscana*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Toscana
Area manageriale - Gestione Risorse

DETERMINAZIONE N. 20200224 DEL 26 MAGGIO 2020

OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di gestione ed erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari, mediante l'installazione di distributori automatici, presso la Direzione regionale Toscana. Aggiudicazione in favore della COIBA S.r.l.

CIG: 7917315705

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 169 dell'11 dicembre 2019, di attribuzione dell'incarico di Direttore regionale per la Toscana;

Visti i compiti attribuiti dal Regolamento di Organizzazione approvato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18/05/2005;

Visto il bilancio preventivo finanziario generale - di competenza e di cassa - per l'anno 2020, approvato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019;

Considerato che le spese non obbligatorie possono essere impegnate, entro i limiti di stanziamento previsti nei relativi capitoli e nel limite dei budget assegnati ai singoli centri di spesa;

Visto il D.lgs. 18/04/2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante il «*Codice dei Contratti Pubblici*» (di seguito, il "Codice"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241, e ss. mm. e ii., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) relativo al triennio 2019 - 2021, adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della Legge 06/11/2012, n. 190, con Determinazione presidenziale n. 2 del 16/01/2019 e con Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 19/02/2019;

Vista la Determinazione 20191247 del 03/10/2019, con cui veniva approvata la proposta di aggiudicazione riguardante la procedura per l'affidamento, in concessione, del servizio indicato in oggetto e, per l'effetto, quest'ultimo veniva affidato alla COIBA S.r.l. (C.F./P.I.:01443620511), con sede legale in 52100 Arezzo, Via Sergio Ramelli n.55, ai termini tecnici ed economici risultanti dagli atti di gara e dall'offerta presentata, per il periodo stabilito di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dal giorno di effettivo inizio del servizio;

Preso atto che a seguito della notifica di tale aggiudicazione, la GEDAC S.r.l., con sede legale in 51031 Agliana (PT), Via Berlicche n. 4 (Cod. Fisc./P.IVA: 05225990489), seconda classificata, presentava a mezzo PEC INPS. 3080.04/10/2019.0012910 formale richiesta di accesso agli atti di gara, ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge 241/1990;

Preso atto che tale richiesta, successivamente integrata dalla GEDAC S.r.l. con PEC INPS.3080.10/10/2019.0013139, veniva accolta dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016, a mezzo INPS.3080.22/10/2019.0013586;

Preso atto che a seguito del predetto accesso, la GEDAC s.r.l. proponeva, a mezzo PEC INPS.3080.04/11/2019.0014013, istanza di annullamento in autotutela nei confronti della Determinazione 20191247 del 03/10/2019 e conseguentemente di tutta la procedura di gara;

Considerato che, più precisamente, la GEDAC S.r.l. sosteneva l'illegittimità dell'aggiudicazione in favore della COIBA S.r.l., in quanto quest'ultima, rispondendo "SI" al criterio "*Caratteristiche migliorative dei distributori automatici*" - "*Miglioria - Classe Energetica*" - "*Offerta di tutti i distributori automatici in possesso della classe A o superiore*" (sub-criterio di valutazione delle offerte previsto nell'allegato A dell'offerta tecnica), si sarebbe vista attribuire un punteggio che, invece, non le sarebbe spettato e facendo riferimento ad un avviso dell'European Vending & Coffee Service Association, GEDAC S.r.l. sosteneva che COIBA S.r.l. avesse rilasciato un'attestazione mendace, che avrebbe falsato la valutazione della Commissione di gara perché, secondo la GEDAC S.r.l., "*...a far data dal 01/07/2019 (e fino all'entrata in vigore del regolamento UE sull'etichettatura energetica), non sarebbe possibile per i produttori o per gli operatori fornire una valutazione energetica delle vending machines, perché la classe energetica non esisterebbe più nel mercato*" e per tale asserita soppressione, GEDAC S.r.l. si spingeva fino a configurare un vero e proprio divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere agli operatori economici concorrenti la classificazione energetica dei distributori proposti per l'installazione;

Considerato che, sulla base della predetta motivazione, GEDAC S.r.l. chiedeva alla Stazione Appaltante di annullare il provvedimento di aggiudicazione in favore di COIBA S.r.l., e di provvedere ad elaborare una nuova graduatoria che, applicando i criteri proposti, asseriva avrebbe portato all'aggiudicazione in suo favore e, nel caso in cui la Stazione Appaltante avesse deciso di non procedere ad una nuova valutazione delle offerte tecniche, GEDAC S.r.l. chiedeva, in subordine, che venisse annullata la procedura di gara, procedendo all'indizione di una nuova gara, la cui *lex specialis* tenesse però conto delle novità asseritamente sopravvenute in materia di qualificazione energetica;

Preso atto che la GEDAC S.r.l. ha ammonito la Stazione Appaltante che, se non fossero state accolte le sue richieste, avrebbe segnalato *"...l'accaduto all'ANAC a mezzo di istanza, ex art. 211 D. Lgs. N. 104/2010"*;

Considerato che, alla luce di quanto sopra sinteticamente riportato, la Stazione Appaltante ha provveduto ad inoltrare richiesta di parere di precontenzioso all'ANAC, a mezzo PEC INPS.3080.15/11/2019.0014402;

Vista la delibera ANAC del 04/03/2020, n. 226, adottata a seguito della predetta richiesta e notificata alla Stazione Appaltante a mezzo PEC INPS.3080.11/03/2020.0003162 che ribadisce che *"...la Commissione giudicatrice, in sede di attribuzione dei punteggi non possa disapplicare la lex specialis (ivi compresi i criteri di valutazione delle offerte)"*, precisando, altresì, che nel *"...caso in cui un concorrente offra prodotti che non presentano le caratteristiche tecniche richieste dalla legge di gara come miglioria dell'offerta, lo stesso non può dolersi della mancata attribuzione del punteggio tecnico contemplato per tale voce, laddove non abbia dimostrato in fase di gara il possesso di caratteristiche tecniche equivalenti rispetto a quelle sottese alla previsione del criterio di valutazione"*;

Considerato che pertanto è venuto meno l'impegno assunto dalla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 6, del Regolamento ANAC del 09/01/2019.;

DETERMINA

di dare piena ed integrale esecuzione alla Determinazione 20191247 del 03/10/2019, con cui è stato affidato, in concessione, alla COIBA S.r.l., con sede legale in 52100 Arezzo, Via Sergio Ramelli n. 55 (C.F./P.I.:01443620511), il servizio indicato in oggetto.

F.to in originale
Cristina Deidda